

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

- il D.P.R. n. 881/1950 e ss.mm.ii. di approvazione dello Statuto dell'Automobil Club d'Italia dal quale si evince che l'ACI:
 - ai sensi dell'articolo 4, studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, ...; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
 - ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;
- l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale, con decorrenza 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono state attribuite interamente alle Regioni;
- l'art.2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 25.11.1998 n. 418 "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*" con il quale è stabilito che il controllo e la riscossione della tassa automobilistica sono effettuati direttamente dalle regioni anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- l'art. 2 della la L.R. 11 febbraio 1999 n.6 "*Norme in materia di tasse automobilistiche*" - come sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 10 - con il quale la Regione Abruzzo ha disciplinato la riscossione e il recupero della tassa disponendo di avvalersi della collaborazione e consulenza dell'ACI nell'espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali e autorizzando, altresì, la stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia (A.C.I.);

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, che, all'articolo 15 dispone che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici la quale, all'articolo 12, comma 4, individua le seguenti condizioni che devono essere soddisfatte affinché un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell'ambito di applicazione della medesima direttiva:
 - a) *il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;*
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che all'art. 5 *“Principi comuni in materia di esclusione peraccordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”*, comma 6, individua le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici sia escluso dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, confermando le condizioni già riportate all'articolo 12, comma 4, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

DATO ATTO che, sulla base dei sopra richiamati riferimenti normativi,

- con Deliberazione n.1021 del 28/12/2018, la Giunta Regionale ha approvato - ai sensi dell'art. 5 *“Principi comuni in materia di esclusione peraccordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”*, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - uno schema di accordo di cooperazione tra ACI e Regione Abruzzo in materia di tassa automobilistica regionale;
- oggetto dell'accordo di cui alla predetta D.G.R. n.1021 del 28/12/2018 era la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, delle annesse attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, trattazione delle istanze dei contribuenti, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico;
- con D.G.R. n. 778 del 6.12.2019 l'accordo di cooperazione è stato rettificato e ricondotto ad un nucleo essenziale di attività – di gestione degli archivi regionali, di supporto al controllo contabile e di gestione, di controllo di merito, di assistenza pubblica ai cittadini automobilisti/contribuenti – mantenuto in stretta coerenza con il quadro normativo di riferimento al fine di non esporre l'Amministrazione Regionale a pregiudizievoli conseguenze in termini di riscossione della tassa e qualità dell'informazione e assistenza ai cittadini;
- che con medesima D.G.R. n. 778 del 6.12.2019 il Servizio Risorse Finanziarie ed il Servizio Sistema Informativo Regionale sono stati rispettivamente incaricati di progettare, realizzare e sperimentare un nuovo modello organizzativo di gestione della tassa automobilistica regionale, di predisporre un progetto per la realizzazione di un software gestionale dell'archivio delle

tasce automobilistiche da utilizzare come modello da reperire sul mercato nonché di valutare l'efficacia e la convenienza di eventuali prodotti (software+implementazione+assistenza) offerti dal mercato rispetto al sistema SINTA fornito da ACI e attualmente utilizzato;

DATO ATTO, altresì,

- che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nona sezione) con ordinanza del 30 giugno 2020 C-618/19 si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato *“se osta al diritto eurounitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma regionale come l'art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014 n. 16, che consente l'affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all'ACI”*;
- che, in particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che *“L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico”*;

CONSIDERATO

- che con la medesima ordinanza del 30 giugno 2020 C-618/19 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, tra l'altro, come la conclusione di un accordo di cooperazione tra enti del settore pubblico *deve apparire come il compimento di un iter di cooperazione tra i partecipanti allo stesso e può riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti*;
- che la cooperazione in essere con ACI è proseguita anche dopo la sopra citata ordinanza in quanto coerente e rispettosa dei principi e delle condizioni indicate nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- che, infatti, in relazione alla prestazione di servizi con strumenti diversi dagli appalti pubblici, sono confermati ed immutati i contenuti della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e, in particolare:
 - le condizioni indicate all'articolo 12, comma, 4, che devono essere soddisfatte affinché un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell'ambito di applicazione della medesima direttiva;
 - i principi, illustrati rispettivamente nei considerando nn. 5 e 33 della medesima direttiva, in base ai quali le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di organizzare la prestazione di servizi con strumenti diversi dagli appalti pubblici come pure di decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica; i medesimi principi, inoltre, chiariscono come tale cooperazione possa riguardare tutti i tipi di attività connesse alle responsabilità affidate alle amministrazioni partecipanti, ivi incluse attività complementari, e possa prevedere eventuali trasferimenti finanziari;
 - la precisazione, contenuta nel considerando n. 31 della medesima direttiva, per la quale, all'interno di un quadro di incertezza giuridica, *“Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non dia luogo a una distorsione della*

concorrenza nei confronti di operatori economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti”.

- che, sempre nella direttiva 2014/24/UE, l’art. 1 paragrafo 6, stabilisce che *“gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”;*

PRESO ATTO

- che l’accordo di cooperazione tra l’ACI e l’Amministrazione Regionale sottoscritto in esecuzione della DGR 778/2019 è scaduto il 31.12.2021 ma, su richiesta del Servizio Entrate trasmessa con nota Prot. n. RA/0013170/22, l’ACI ha continuato a assicurare tutte le attività qualificate come nucleo essenziale nella DGR 778/2019 sino al 31.03.2022;
- che, a seguito di acquisizione della sentenza del Consiglio di Stato n. 02968/2021 Reg.Ric., pubblicata il 25.03.2022, in ordine al giudizio che ha interessato l’accordo di cooperazione tra la Regione Lombardia e l’ACI, con nota Prot. n. RA/127981 del 31.03.2022 il Servizio Entrate ha richiesto ad ACI di interrompere, a far data dal 01.04.22 *“ogni attività non riconducibile alla gestione dell’archivio regionale come declinate dal predetto giudicato”;*
- che con nota prot. aodir029/0001408 del 04.04.2022 l’ACI ha comunicato di aver preso in carico la richiesta regionale e di aver da subito sospese le attività di assistenza al contribuente centralizzate (Centro Assistenza Tasse Automobilistiche) e quelle erogate attraverso le Unità Territoriali Aci con sede in Regione Abruzzo precisando, altresì, di aver limitato le attività di assistenza correlate alla gestione della tassa automobilistica svolte nel primo trimestre 2022 all’ordinaria amministrazione, al fine di non essere causa di interruzione di pubblico servizio;

PRESO ATTO, altresì,

- che l’articolo 51 *“Attività informatiche in favore di organismi pubblici”* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto disposizioni finalizzate a *“migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa... favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione..... eliminare duplicazioni,... contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche e ... conseguire risparmi di spesa”;*
- che, in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 51, del suddetto decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto l’acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali disponendo, altresì, che *“i predetti dati sono resi disponibili all’Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”* del PRA;
- che ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la

navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ACI ha, inoltre, acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto attivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;

- che con nota prot. n. 0172280/20 del 23.04.2020 l'Agenzia delle Entrate, ha comunicato alle Regioni che, al fine di dare attuazioni alle disposizioni dell'art. 51 del D.L. 124/2019 tra l'Agenzia delle Entrate e l'Automobile Club d'Italia (ACI), unitamente ai rispettivi partner informatici Sogei ed ACI Informatica, sarebbe stata programmata e pianificata una completa migrazione delle basi informative e che *"In tale nuovo assetto delle banche dati, l'Agenzia delle entrate procederà gradualmente a dismettere il Sistema di Gestione Archivio Tasse Automobilistiche (SGATA) a favore del nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico"*;
- che con successiva comunicazione a mezzo mail acquisita al prot. RA/0563917 del 24.12.21 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato, altresì, l'imminente dismissione dell'archivio SGATA e, con decorrenza dal 3 gennaio 2022, l'interruzione di tutti i flussi informativi di scambio (sia in ingresso che in uscita) tra l'archivio nazionale S.G.A.T.A. e gli archivi di Regioni e Province autonome;
- che con nota prot. DPFA aodir029/0001087/22 del 29.03.2022 la Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità automobilistica e Servizi agli Enti locali dell'Automobil Club d'Italia ha confermato e ufficializzato la fine della fase di transizione della base dati (SGATA) gestita da SOGEI al Sistema Informativo del PRA, la costituzione del nuovo Archivio Nazionale Tasse Automobilistiche (infra ANTA) in concomitanza con lo "spegnimento" di SGATA e la presa in carico da parte di ACI, gestore del Sistema Informativo del PRA, dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), in virtù dell'applicazione della Legge n. 157/2019 (Decreto Fiscale del 19 dicembre 2019, art. 51 del D.L. n. 124/2019 convertito dalla L. n. 157/2019).
- che la Regione Abruzzo non si è ancora dotata di un proprio sistema informativo di gestione del tributo e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

EVIDENZIATO

- che la finalità delle disposizioni del comma 2 bis dell'articolo 51, del suddetto decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 presuppone nell'interscambio delle informazioni e nella cooperazione fra le Regioni un nuovo scenario di integrazione dati all'interno del Pubblico Registro Automobilistico (archivio di riferimento ai sensi della Legge 53/83 per l'individuazione del proprietario del veicolo) che deve acquisire tutte le informazioni utili per assumere il ruolo di integrazione e coordinamento degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, per essere un sistema di orchestrazione delle varie basi dati regionali e così determinare la corretta localizzazione dei veicoli (ogni veicolo viene assegnato univocamente ad una ed una sola Regione). Solo tramite la costituzione di un archivio integrato nel settore della fiscalità dell'auto, poi, sarà possibile migliorare le azioni di contrasto all'evasione fiscale;
- che per la nuova architettura dell'archivio integrato della fiscalità dell'auto ex art. 51 D.L. 124/19 verranno costituiti tavoli tecnici, formati da soggetti esperti in informatica ed in materia di tassa automobilistica, distintamente per diverse aree tematiche, presso i quali riveste particolare importanza la rappresentanza delle Regioni, in quanto titolari del tributo nonché responsabili delle relative politiche tributarie;

CONSIDERATO, per quanto attiene alle esigenze della Regione Abruzzo e dell'ACI

- che la Regione Abruzzo ha necessità di avere un archivio sistematicamente e costantemente aggiornato rispetto ai dati dei soggetti passivi della tassa auto, arricchito della complessità dei rapporti, della condivisione dei dati e di tutti quegli altri elementi tali da connotare una particolare integrazione tra le numerose componenti relative alla fiscalità dell'auto;
- che l'ACI, gestore del PRA e responsabile dell'Archivio Nazionale Tasse Automobilistiche (ANTA) ha l'esigenza di curarne sistematicamente e costantemente l'aggiornamento anche sulla base delle informazioni e degli atti di data certa acquisiti dalle Regioni nella gestione complessiva della tassa automobilistica (es. vendita, rottamazione, decesso intestatario, trasferimento in altra Regione di un proprietario/utilizzatore, di un certificato di storicità di un veicolo, ecc.);
- che il "dialogo" degli archivi regionali con ANTA consente altresì, la riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali nei casi in cui una posizione passi dalla soggettività passiva di una Regione (con propria disciplina in termini di pretesa tributaria, regimi agevolativi, strumenti di recupero bonario e coattivo) a quella di altra Regione, con altra e diversa disciplina del tributo;

ATTESO che, a seguito di numerose interlocuzioni tra l'ACI, il Servizio Entrate e con il Servizio Informatica e statistica, è stato condiviso uno schema di accordo di cooperazione da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ESAMINATI

- la relazione delle strutture regionali competenti in materia di entrate e di informatica, allegata alla presente (All.A) quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono descritte le attività svolte in esecuzione della D.G.R. 778/2019 ed i primi risultati raggiunti, le modifiche introdotte al processo di gestione della tassa automobilistica, i possibili ulteriori sviluppi e le modifiche organizzative necessarie nonché una valutazione circa l'opportunità di proseguire la cooperazione con l'ACI;
- lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobils Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All. B), comprensivo: della "*Tabella dei processi e delle attività*" (All.B1) nella quale sono evidenziate le attività oggetto di cooperazione, la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività e le relative responsabilità; della proposta economica (All. B2) che valorizza le risorse differenziali di ACI dedicate alla cooperazione e i rimborsi a carico della Regione Abruzzo; l'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.B3) che formano tutti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- la Tabella riportante la valorizzazione delle risorse professionali e materiali direttamente dedicate dalla Regione Abruzzo alle attività oggetto di cooperazione, allegata quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Cooperazione (All. B4);

RILEVATO che lo schema accordo di cooperazione ha durata triennale (01.01.2022-31.12.2024) e prevede che le Parti, come nel precedente accordo, si riservino la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al medesimo Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di

efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

VALUTATO che:

- la cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, in qualunque forma venga attuata, ha il suo presupposto nei principi di economicità, efficienza ed efficacia di buona amministrazione e di rispondenza alle finalità e agli interessi pubblici (art. 97 della Costituzione);
- l'accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale condiviso tra gli uffici regionali e l'ACI, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, prevede la gestione integrata dell'Archivio Nazionale e dell'Archivio regionale delle tasse automobilistiche mantenendo la compatibilità dei servizi con l'archivio nazionale e gli archivi regionali laddove costituiti e prevede e prospetta ulteriori, nuove ed evolute funzionalità meglio dettagliate nell'allegato schema di accordo;
- la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI è fondata su una pluralità di elementi quali:
 - a. il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione, l'aggiornamento e la bonifica degli archivi di rispettiva competenza, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione delle liste delle posizioni fiscali nonché per la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all'integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi;
 - b. la reciprocità della cooperazione quale risulta dalla circostanza che ciascuna parte svolge attività a supporto della gestione dell'archivio istituzionalmente attribuito all'altra parte nonché dalla messa a disposizione da parte di entrambe le parti di risorse professionali, beni e servizi informatici, locali e relazioni istituzionali per la realizzazione delle attività riportate nella "*Tabella delle attività e dei processi*" (All.B1);
 - c. l'effettività della cooperazione quale risulta dalla flessibilità della medesima e dal continuo adattamento della attività oggetto di cooperazione alle scelte legislative, organizzative e di processo portate avanti dalla Regione nella sperimentazione (tuttora in corso) del miglior modello di gestione della tassa automobilistica;
 - d. la necessità di assicurare la gestione delle tasse automobilistiche in presenza di condizioni economicamente convenienti dal momento che l'ACI non avendo connotazione imprenditoriale non ha necessità di produrre utili di impresa;
- la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso di costi preventivamente valorizzati ed effettivamente sostenuti e rendicontati. Tutto ciò in coerenza con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;
- è da escludere che, per le attività interessate dalla cooperazione, non solo la Regione, ma anche l'ACI svolgano alcuna attività sul mercato aperto, tanto da determinare turbative del mercato sulla libera prestazione dei servizi o sulla concorrenza;

- le attività di cui all'allegato Schema di Accordo di Cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA, ha ritenuto che l'attività svolta dall'ACI a favore delle Regioni/Province autonome, possa ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, per carenza sia del presupposto soggettivo che oggettivo e, conseguentemente, le somme percepite da ACI non sono da assoggettare a tale tributo;

RITENUTO per tutto quanto sopra espresso,

- di dover prendere atto e condividere la scelta organizzativa di prosecuzione della cooperazione con l'Automobile Club d'Italia realizzata a seguito dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 giugno 2020 per le considerazioni sopra rappresentate;
- di dover prendere atto e condividere i contenuti della nota del Servizio Entrate Prot.n. RA/0013170/22 di richiesta all'ACI, nelle more della definizione del nuovo accordo di cooperazione, di prosecuzione delle attività previste nel precedente accordo, già qualificate come nucleo essenziale nella DGR 778/2019 come pure della nota del Servizio Entrate Prot. n. RA/127981 del 31.03.2022 di richiesta ad ACI di interruzione, in via prudenziale, a far data dal 01.04.22 di ogni attività non riconducibile alla gestione dell'archivio regionale come declinate dal giudicato che ha interessato la Regione Lombardia;
- di dover prendere atto della relazione delle strutture regionali competenti in materia di entrate e di informatica, allegata alla presente (All.A) quale parte integrante e sostanziale e di doverne condividere le conclusioni;
- di dover approvare lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobili Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All.B), comprensivo: della "*Tabella dei processi e delle attività*" (All.B1) nella quale sono evidenziate le attività oggetto di cooperazione e la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività; della proposta economica (All.B2) che valorizza le risorse differenziali di ACI dedicate alla cooperazione e i rimborsi a carico delle Regione Abruzzo; dell'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.B3); della Tabella riportante la valorizzazione delle risorse professionali e materiali direttamente dedicate dalla Regione Abruzzo alle attività oggetto di cooperazione (All.B4) che formano tutti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
- di dover autorizzare il Dirigente del Servizio Entrate alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, all'eventuale apporto di modifiche di carattere tecnico gestionale al medesimo accordo, ivi incluse quelle derivanti da sopravvenuti adempimenti di legge, nonché all'eventuale definizione di una diversa disciplina in materia di trattamento dei dati, ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Regionale;

DATO ATTO, infine,

- che il Direttore del Dipartimento Risorse e il Dirigente del Servizio Entrate hanno espresso il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
- che il presente accordo comporta oneri a carico del bilancio regionale quantificabili entro l'importo massimo di € 898.813,00 la cui copertura finanziaria è assicurata nei limiti dell'integrale stanziamento di competenza del capitolo di spesa 11465/2 "*Oneri per la riscossione della tassa automobilistica regionale*" delle annualità 2022-2024 del bilancio di previsione 2022-2024;

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

UDITO il Relatore;

A VOTI UNANIMI E PALESI resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e condividere la scelta organizzativa di prosecuzione della cooperazione con l'Automobile Club d'Italia realizzata a seguito dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 giugno 2020 per le considerazioni rappresentate nella parte narrativa della presente deliberazione;
2. di prendere atto e condividere i contenuti della nota del Servizio Entrate Prot. n. RA/0013170/22 di richiesta all'ACI, nelle more della definizione del nuovo accordo di cooperazione, di prosecuzione delle attività previste nel precedente accordo, già qualificate come nucleo essenziale nella DGR 778/2019 come pure della nota del Servizio Entrate Prot. n. RA/127981 dl 31.03.2022 di richiesta ad ACI di interruzione, in via prudenziale, a far data dal 01.04.22 di ogni attività non riconducibile alla gestione dell'archivio regionale come declinate dal giudicato che ha interessato la Regione Lombardia;
3. di prendere atto della relazione delle strutture regionali competenti in materia di entrate e di informatica, allegata alla presente (All.A) quale parte integrante e sostanziale, e di dividerne le conclusioni;
4. di approvare lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobil Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All.B), comprensivo: della "*Tabella dei processi e delle attività*" (All.B1) nella quale sono evidenziate le attività oggetto di cooperazione e la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività; della proposta economica (All.B2) che valorizza le risorse differenziali di ACI dedicate alla cooperazione e i rimborsi a carico delle Regione Abruzzo; dell'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.B3); della Tabella riportante la valorizzazione delle risorse professionali e materiali direttamente dedicate dalla Regione Abruzzo alle attività oggetto di cooperazione (All.B4) che formano tutti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Entrate alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, all'eventuale apporto di modifiche di carattere tecnico gestionale al medesimo accordo, ivi incluse quelle derivanti da sopravvenuti adempimenti di legge, nonché all'eventuale definizione di una diversa disciplina in materia di trattamento dei dati, ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Regionale;
6. di dare atto che presente accordo comporta oneri a carico del bilancio regionale quantificabili entro l'importo massimo di € 898.813,00 la cui copertura finanziaria è assicurata nei limiti dell'integrale stanziamento di competenza del capitolo di spesa 11465/2 "*Oneri per la riscossione della tassa automobilistica regionale*" delle annualità 2022-2024 del bilancio di previsione 2022-2024;
7. di dare atto che la presente deliberazione come pure l'accordo di cooperazione di cui al punto 1. potranno essere integralmente pubblicati in quanto non contengono dati da omettere e saranno pubblicati nelle competenti sezioni dell'home page istituzionale.

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA

L'Estensore
Dott.ssa Barbara Mascioletti

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Cinzia De Michele

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Barbara Mascioletti
Firmato digitalmente

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio Bernardini

Firmato digitalmente

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino Liris

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====